

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **155/1993** (ECLI:IT:COST:1993:155)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **27/01/1993**; Decisione del **01/04/1993**

Deposito del **08/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19279**

Atti decisi:

N. 155

ORDINANZA 1-8 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Feniello Biagio ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1992, il Tribunale di Genova, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere interpretato "nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";

che il giudice a quo sospetta la violazione degli artt. 101-104 della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso all'interpretazione autentica e denuncia altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;

che si è costituito Biagio Feniello, chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di costituzionalità;

che si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in conformità alle precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;

che il Tribunale di Genova non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.